

Sentenza n. 1013/2013 del 19 dicembre 2014	
Ruolo Generale n. xxxx	
REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI	
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:	
dott. Rosa Giordano Presidente	
dott. Giuseppe De Tullio Consigliere	
dott. Giulio Cataldi Consigliere rel.	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,	
promossa con atto d'appello notificato in data 4.3.2013	
da	
BANCA X Spa , elettivamente domiciliata in Napoli, via	
, presso lo studio dell'avv. A S , rappresentata e	
difesa dall'avv. A Q ( ), per	
procura in calce all'atto di citazione	
APPELLANTE	
contro	
Y SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata in Napoli, via	
, presso lo studio dell'avv. A M	
	1





( ), che la rappresenta e difende per mandato a	
margine della comparsa di risposta	
APPELLATA	
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 42118/08	
del 24.4.2012	
Conclusioni per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello riformare	
integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4861/2012 pubblicata il	
24.4.2012 e, conseguentemente, dichiarare validamente concluso in forma	
scritta il contratto di conto corrente n. 11551R del 08.05.2007, con vittoria di	
spese, anche generali, ed onorari dei due gradi di giudizio	
Conclusioni per l'appellata: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli voglia così	
provvedere:	
1. Rigettare l'appello introdotto da Banca X S.p.A. siccome	
inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;	
2. In accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza	
non definitiva del Tribunale di Napoli n. 4861 del 2012, accertare e	
dichiarare la mullità totale – per difetto di forma scritta – del contratto	
costitutivo del conto corrente n. 11551R (poi 11551.26), nonché dei	
contratti costitutivi delle linee di finanziamento che nel detto conto	
hanno trovato regolamento;	
3. Condannare la Banca X S.p.A. alla refusione delle spese e delle	
competenze di causa, oltre accessori tributari e previdenziali, da	
distrarre in favore del procuratore per fattone anticipo.	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
La Y S.r.l. citò innanzi al Tribunale di Napoli la Banca A S.p.A. (poi fusasi	





per incorporazione nella Banca X S.p.A.). L'attrice invocò la declaratoria di	
nullità totale, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n.	
11551R, poi distinto dal n. 11551.26, nonché dei contratti costitutivi delle	
linee di finanziamento che a quel conto corrente principale accedevano, e	
chiese la rideterminazione del saldo del conto con eliminazione della	
capitalizzazione trimestrale, delle spese, delle commissioni di massimo	
scoperto, e con l'accertamento dell'insussistenza del saldo passivo del conto	
quale risultante dalle scritture della Banca (€ 24.619,52).	
La Banca X si costituì contestando le avverse affermazioni e sostenendo che	
tra le parti sussisteva un contratto scritto con l'indicazione di tutte le clausole.	
Senza necessità di istruttoria, il Tribunale, con sentenza non definitiva n.	
4861/12, accolse parzialmente la domanda, dichiarando la nullità del contratto	
di conto corrente n. 11551R, rimettendo la causa in istruttoria per conferire	
incarico al CTU per la rideterminazione del saldo del conto corrente.	
La Banca X ha proposto appello contro la sentenza, cui ha resistito, con	
appello incidentale, la Y.	
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con	
la concessione di 20 gg. per il deposito delle conclusionali e di 20 gg. per il	
deposito delle repliche.	
MOTIVI DELLA DECISIONE	
§ 1. Il primo giudice ha dichiarato, in accoglimento della domanda, la nullità	
del contratto di conto corrente n. 11551R per difetto di forma scritta.	
A tale proposito, a fronte della produzione in giudizio da parte della Banca del	
testo contrattuale in oggetto, recante le firme del legale rapp te della Y e, alla	
pag. 9, una sigla di sottoscrizione asseritamente riferibile allo stesso istituto di	
	3





credito, il Tribunale ha, da un canto, ritenuto che quella sigla non equivalesse	
ad una sottoscrizione, poiché indecifrabile, non proveniente dal legale rapp.te	
della Banca e non finalizzata ad una manifestazione di volontà negoziale,	
come confermato dal fatto che la sigla in oggetto era apposta nello spazio	
riservato alla banca per l'accertamento delle sottoscrizioni del cliente; e,	
dall'altro, ha sostenuto che neppure la produzione in giudizio della scrittura ad	
opera della parte che non l'aveva sottoscritta potesse determinare la	
conclusione del contratto, posto che quella produzione era avvenuta dopo che	
la correntista aveva già revocato il proprio consenso invocando l'accertamento	
di nullità del contratto e, comunque, era avvenuta non da parte dell'originaria	
contraente, ma da un successore di quella.	
Su tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che al rapporto andassero applicati	
non gli interessi previsti dall'art. 117 del d. lgs. 385/93 (che operano solo in	
caso di integrazione legale a fronte di una nullità relativa concernente	
unicamente la determinazione degli interessi), bensi quelli legali, con	
esclusione di ogni capitalizzazione; e, per operare tale rideterminazione, ha	
rimesso la causa sul ruolo per una consulenza.	
§ 2. La Banca censura la sentenza sotto un duplice profilo: a) per aver	
dichiarato la nullità del contratto, malgrado essa avesse manifestato la volontà	
di valersi dello stesso mediante l'invio degli estratti conto nel corso del	
rapporto, prima, e producendo il contratto in corso di causa, poi; b) per aver	
erroneamente ritenuto, contrariamente al vero, che il contratto recasse una sola	
sigla nello spazio destinato all'accertamento delle sottoscrizioni, mentre le	
sigle apposte erano due, sia nella parte contraddistinta dalla dizione	
"accertamento sottoscrizioni" sia in quella con la dicitura "riservata alla	
	4





banca". Inoltre, secondo l'appellante, non poteva sorgere alcun dubbio circa	
l'idoneità di quelle sigle del funzionario a palesare la volontà negoziale della	
banca, stante anche il contegno successivo tenuto dalle parti.	
§ 3. L'appello è infondato.	
I motivi di appello vanno, da un punto di vista logico, esaminati in ordine	
inverso rispetto alla loro esposizione: è chiaro, infatti, che, se le sigle apposte	
alla pag. 9 del contratto potessero validamente impegnare la banca,	
determinando, dunque, il perfezionamento dell'accordo, non si porrebbe alcun	
problema di conclusione del contratto mediante deposito nel corso del	
giudizio del documento da parte di un soggetto non firmatario.	
§ 3.1. Ma, ad avviso di questa Corte, quel documento non contiene una valida	
manifestazione di volontà negoziale da parte della Banca.	
Innanzitutto, è vero che, come sostenuto dall'appellante, le sigle sono due e	
non una; ma è altrettanto vero che non sono apposte in due spazi diversi, l'uno	
finalizzato all'autenticazione delle firme del cliente e, l'altro, genericamente	
riservato alla banca: la casella all'interno della quale vennero apposte le due	
sigle è unica, delimitata da un bordo rettangolare, con la dicitura al centro	
riservato alla banca – accertamento sottoscrizioni.	
Dunque, come osservato dal giudice di primo grado, per il luogo in cui era(no)	
apposta(e) si trattava dell'assunzione di responsabilità del funzionario, diretta	
a riconoscere lo specimen di firma del cliente.	
In ogni caso, va anche osservato che la rappresentanza della banca avrebbe	
implicato la spendita del nome della stessa nei confronti del cliente, e non era	
perciò desumibile dalla mera sigla apposta sul documento, a soli fini interni di	
identificazione del dipendente cui era stata affidata la cura della pratica,	
	5





peraltro nemmeno apposte in corrispondenza di una parte del modulo	
riportante, a stampa, la denominazione completa dell'Istituto di credito.	
Più in generale, c'è da chiedersi se una mera sigla apposta su un documento	
contrattuale, priva di ogni caratteristica peculiare, e sganciata,	
topograficamente, da altri elementi che valgano ad imputarne tipicamente la	
riferibilità al soggetto rappresentato, possa validamente impegnare una parte	
contrattuale (specie ove si tratti di persone giuridiche, caratterizzate da	
complesse organizzazioni interne).	
In un remoto precedente relativo ad una fattispecie analoga a quella per cui è	
causa (Cassazione civile sez. II 28 luglio 1992 n. 9040), la Suprema Corte ha	
avuto modo di spiegare che "la sottoscrizione costituita dalla firma del	
dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da	
una sigla caratteristica ed identificabile, è l'espressione grafica della	
paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in	
mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico	
allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam"".	
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che	
quelle sigle, la cui paternità (e, dunque, la riferibilità ad un funzionario in	
grado di vincolare la Banca) è rimasta del tutto sconosciuta, non possano	
costituire valida sottoscrizione del contratto, che risulta, pertanto, privo di	
valida forma scritta.	
§ 3.2. Ma, ad avviso di questo Collegio, è infondato anche il primo motivo di	
gravame, con cui la Banca X reputa che il contratto di conto corrente si sia,	
comunque, perfezionato in virtù dei successivi invii degli estratti conto o,	
comunque, con la produzione in giudizio, da parte sua, del testo contrattuale,	
	6





ove pure ritenuto non firmato.	
§ 3.2.1. Sotto il primo profilo (perfezionamento del contratto in virtù di atti	
successivi), la difesa dell'appellante cita, a sostegno della propria tesi, un	
passaggio della sentenza della Cassazione n. 4564 del 22.3.2012, in cui la	
Suprema Corte, esaminando una vicenda analoga, considerò che il contratto di	
conto corrente, pur non sottoscritto dalla banca, fosse validamente concluso	
nel rispetto del requisito della forma scritta, anche in forza dell'invio degli	
estratti conto periodici.	
Questa Corte non ritiene di poter condividere quell'orientamento.	
Innanzitutto, la sentenza 4564 del 2012 ritenne validamente concluso il	
contratto bancario, confermando sul punto la decisione di merito impugnata,	
in forza di un diverso e prevalente motivo. La Corte regolatrice, infatti, valutò	
"ragionevolmente argomentato" l'accertamento di merito, secondo cui,	
"essendosi il negozio concluso per corrispondenza, la copia firmata dalla	
banca non poteva che essere in mani dei ricorrenti"; circostanza, questa,	
confermata dal fatto che "nel contratto stesso è dato atto, da parte di questi	
(cioè, i correntisti) che "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi	
consegnato"".	
Dunque, solo a conforto di quanto già affermato sul punto, i giudici di	
legittimità aggiunsero un'ulteriore argomentazione, che pare opportuno	
riportare per esteso: "A prescindere da ciò va, peraltro, rilevato che la	
giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è	
richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità	
delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in	
giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi	
	7





manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da	
uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi	
del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante,	
purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il	
proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969	
n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868 94;	
Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06).	
Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto	
da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe	
comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle	
manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del	
rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del	
contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con	
conseguenze perfezionamento dello stesso".	
Ebbene, i numerosi precedenti citati nella pronuncia in questione non	
attengono alla questione della utilizzabilità dell'invio degli estratti conto ai	
fini di considerare validamente manifestata la volontà di avvalersi del	
contratto di conto corrente, ma concernono, in generale, la questione della	
possibilità che un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad	
substantiam, che sia stato sottoscritto da una sola delle parti, possa	
concludersi con la produzione in giudizio del testo contrattuale, con l'intento	
di avvalersene, ad opera della parte che non l'abbia sottoscritto; e, più	
specificamente, delle questioni a questa accessorie, quali quella della	
possibilità che tale produzione avvenga in un giudizio in cui sia presente non	
più una delle originarie parti, bensi gli eredi di una di esse, o quella degli	
	8





Dunque, a ben vedere, il riferimento, operato tra parentesi, al valore da attribuire all'invio degli estratti conto, rappresenta, nell'economia della sentenza n. 4564 del 2012, un mero obiter dictum, peraltro non confortato dai precedenti citati.  Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volonià di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volonià. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa Corte che la volontà di concludere il contratto da parte della banca non possa	8	
sentenza n. 4564 del 2012, un mero obiter dictum, peraltro non confortato dai precedenti citati.  Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volonià di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volonià. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	Dunque, a ben vedere, il riferimento, operato tra parentesi, al valore da	
precedenti citati.  Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e da la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	ttribuire all'invio degli estratti conto, rappresenta, nell'economia della	
Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	entenza n. 4564 del 2012, un mero obiter dictum, peraltro non confortato dai	
giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	recedenti citati.	
conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata	
scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	iurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla	
suole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non  è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la  manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle  parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale  ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella  specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il  contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il  contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza  n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	onclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma	
è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	critta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità	
manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	uole ripetere che "ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non	
parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la	
ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	nanifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle	
specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	arti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale	
contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	d integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella	
contratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	pecie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il	
n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).  Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	ontratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il	
Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	ontratto stesso" (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza	
5 5 6 8 898 95 55 89. 55 5000 18	. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).	
Corte che la volontà di concludere il contratto da parte della banca non possa	Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa	
	Corte che la volontà di concludere il contratto da parte della banca non possa	
desumersi dall'invio degli estratti conto periodici, in quanto essi consistono in	esumersi dall'invio degli estratti conto periodici, in quanto essi consistono in	
atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, privi di valenza negoziale,	tti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, privi di valenza negoziale,	
che presuppongono l'esistenza del contratto: gli estratti conto, cioè, non	he presuppongono l'esistenza del contratto: gli estratti conto, cioè, non	
manifestano la volontà della banca di concludere un contratto, ma del	nanifestano la volontà della banca di concludere un contratto, ma del	





contratto rappresentano attuazione ed esteriorizzazione.	
§ 3.2.2. Sotto il secondo profilo (produzione in giudizio del testo contrattuale	
da parte del contraente non firmatario), come già evidenziato è pacifico in	
giurisprudenza che la mancata sottoscrizione del contratto possa essere	
superata nel caso in cui la scrittura privata venga prodotta in giudizio da parte	
del contraente che non l'ha sottoscritta, col proposito di far valere il negozio	
in essa enunciato, riconoscendosi in tale condotta l'effetto di una valida	
manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata	
sottoscrizione. Tale principio, però, non è applicabile nel caso in cui la	
produzione in giudizio avvenga dopo che la controparte abbia dedotto la	
nullità del contratto, manifestando, così, la volontà di revocare il proprio	
consenso (cfr. Tribunale Torino sez. I 18 dicembre 2009; cfr. anche	
Cassazione civile sez. II 07 maggio 1997 n. 3970). Nel caso di specie,	
dunque, poiché la Y aveva già invocato la declaratoria di nullità dello stesso,	
con ciò evidenziando la volontà di non ritenersi vincolata da quel contratto	
(ed, anzi, nella citazione introduttiva del giudizio aveva espressamente	
dichiarato di revocare qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca	
A), la produzione del contratto da parte della Banca non firmataria (peraltro,	
da una Banca avente causa dall'originaria controparte della Y) non è in grado	
di determinare una valida stipulazione del contratto.	
§ 4. Resta da esaminare l'appello incidentale, con cui la Y lamenta l'omessa	
pronuncia da parte del primo giudice in merito ad analoga censura di nullità	
mossa con riferimento ad un'apertura di credito, ad un finanziamento e/o	
anticipo per operazioni estero e ad un anticipo salvo buon fine di carta	
commerciale, che pure riversavano i propri effetti contabili sul conto n.	
	10





declaratoria di nullità dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento in	
oggetto.	
L'assunto non è condivisibile.	
Ed infatti, posto che, per affermazione della stessa Y, e come del resto risulta	
dai conteggi di tali finanziamenti e/o anticipazioni, questi rapporti non	
costituivano altro che evidenze contabili separate, destinate comunque a	
confluire sul conto principale 11551, la declaratoria di nullità di tale rapporto	
principale coinvolge, necessariamente, anche tutti i rapporti collegati; con la	
conseguenza che la consulenza contabile disposta dal primo giudice per il	
prosieguo della causa non potrà non interessare anche gli addebiti di interessi,	
commissioni o spese derivanti da tali rapporti.	
L'esito del presente grado giustifica la compensazione in ragione di ¼ delle	
spese, con la condanna dell'appellante principale al pagamento dei rimanenti	
3/4 delle spese del presente grado, liquidati, per tale parte, come da dispositivo,	
secondo i parametri del d.m. 55/2014, con attribuzione in favore del	
procuratore della Y che ha dichiarato di averne fatto anticipo.	
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di entrambe le parti,	
dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto	
dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228 ("quando l'impugnazione anche incidentale	
è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha	
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo	
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o	
incidentale, a norma del comma 1 bis").	
p.q.m.	





rigetta l'appello principale proposto dalla Banca X contro la sentenza non	
definitiva del Tribunale di Napoli n. 4861/12 del 17 – 24.4.2012;	
rigetta l'appello incidentale proposto contro la stessa sentenza dalla Y S.r.l.;	
compensa in ragione di 1/4 le spese del presente grado di giudizio, e condanna	
la Banca X al pagamento in favore della Y S.r.l. dei rimanenti 34, liquidati in	
complessivi € 2.832,75 per compensi ed € 424,91 per rimborso spese generali,	
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aurelio Marino che	
ha dichiarato di averne fatto anticipo;	
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti di	
entrambe le parti, dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.	
115, introdotto dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo	
unificato).	
Così deciso in Napoli, il	
Il Cons. Est.	
La Presidente	

